



REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27/04/2023

SOMMARIO

TITOLO I - OGGETTO

| | |
|-----------------------|-------|
| Art. 1 - Oggetto..... | pag 2 |
|-----------------------|-------|

TITOLO II - IL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

| | |
|--|-------|
| Articolo 2 - Definizione | pag 2 |
| Articolo 3 - Elementi costitutivi del sistema..... | pag 2 |
| Articolo 4 - Finalità..... | pag 3 |

TITOLO III - I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE

| | |
|---|-------|
| Articolo 5 - Caratteristiche strutturali e organizzative dei servizi..... | pag 3 |
| Articolo 6 - Organizzazione del lavoro nei servizi..... | pag 4 |

TITOLO IV - LE CONVENZIONI CON I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI

| | |
|---|-------|
| Articolo 7 - Caratteristiche del convenzionamento | pag 4 |
|---|-------|

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

| | |
|---|--------|
| Articolo 8 - Utenza del nido d'infanzia | pag 5 |
| Articolo 9 - Avvisi pubblici e domande di iscrizione ai Nidi d'infanzia comunali e convenzionati..... | pag 5 |
| Articolo 10 -Modalità di accesso ai Nidi d'infanzia comunali e convenzionati | pag 6 |
| Articolo 11 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza del Nido d'infanzia..... | pag 9 |
| Articolo 12 - Quote di frequenza del Nido d'infanzia..... | pag 10 |
| Articolo 13 - Rinuncia all'iscrizione e/o alla frequenza al Nido d'infanzia | pag 11 |
| Articolo 14 - Servizi integrativi..... | pag 11 |

TITOLO VI - NORME IGIENICO-SANITARIE

| | |
|---|--------|
| Articolo 15 - Norme generali di comportamento sanitario..... | pag 12 |
| Articolo 16 - Riammissioni al nido | pag 12 |
| Articolo 17 – Somministrazione farmaci | pag 12 |
| Articolo 18 – Comportamento in caso di incidenti | pag 12 |
| Articolo 19 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi | pag 13 |
| Articolo 20 – Dieta alimentare | pag 13 |

TITOLO VII - NORME FINALI

| | |
|---|--------|
| Articolo 21 - Norme finali e transitorie..... | pag 13 |
|---|--------|

TITOLO I – OGGETTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 luglio 2013 n. 41/R “Regolamento di attuazione dell’Art.4 bis della legge regionale n. 32” e successive modifiche e integrazioni, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Pontassieve.

2. Il presente Regolamento non interviene nei seguenti ambiti già disciplinati agli artt. 7-19 del Regolamento Zonale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 28/07/2016:

- Classificazione dei servizi;
- Forme di gestione dei servizi;
- Partecipazione delle famiglie;
- Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio;
- Carta dei servizi;
- Elenco zonale degli educatori;
- Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi;
- Formazione e continuità educativa 0/6;
- Autorizzazione al funzionamento;
- Accreditamento;
- Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici;
- Rapporti con i soggetti privati: le Convenzioni;
- Funzioni di vigilanza e controllo, sanzioni.

TITOLO II - IL SISTEMA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE

Art. 2 – Definizione

1. Il sistema dell’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pontassieve si compone di servizi a titolarità pubblica e di servizi privati accreditati convenzionati.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l’infanzia.

Art. 3 – Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema è costituito da servizi educativi per la prima infanzia che rispondono alle tipologie identificate dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Regolamento di attuazione n. 41/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 luglio 2013 e loro successive modificazioni e integrazioni, così classificati:

- a) nido d’infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - spazio gioco;
 - centro per bambini e famiglie;
 - servizio educativo in contesto domiciliare.

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati e ovunque ubicati che abbiano carattere di temporaneità e occasionalità.

3. I servizi di cui al comma 2 non sono rivolti, in nessun caso, alle bambine e ai bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Art. 4 – Finalità

1. I servizi educativi per la prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- offrire opportunità educative a tutte le bambine e a tutti i bambini consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

TITOLO III - I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A TITOLARITA' COMUNALE

Art. 5 – Caratteristiche strutturali e organizzative dei servizi

1. Le caratteristiche strutturali e organizzative dei servizi per la prima infanzia sono definite dal Regolamento regionale n. 41/R “Regolamento di attuazione dell'Art.4 bis della legge regionale n. 32” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013.

2. L'Amministrazione Comunale individua la tipologia, il numero e la localizzazione dei propri servizi educativi per la prima infanzia da attivare sul territorio ed è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di terzi per la loro gestione.

3. I posti disponibili in ciascun servizio e per ciascuna fascia di età sono stabiliti nel rispetto della Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e del Regolamento regionale n. 41/R “Regolamento di attuazione dell'Art.4 bis della legge regionale n. 32” approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013 e loro successive modificazioni. Nell'ottica di rispondere in maniera adeguata all'evoluzione della domanda e in base alle risorse disponibili, l'amministrazione comunale si riserva, all'inizio dell'anno educativo, la facoltà di aumentare o diminuire il numero dei posti disponibili e le relative fasce orarie di utilizzo.

4. Il Comune per la rete dei propri servizi garantisce le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

Nell'ambito di tali funzioni vengono realizzate le seguenti attività:

- a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
- b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- d) aggiornamento e formazione del personale;
- e) raccordo con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
- f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

5. L'ammissione di bambine e bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione.

Art. 6 - Organizzazione del lavoro nei servizi

1. Il personale (educativo e ausiliario) è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

2. Il personale educativo svolge la maggior parte del suo lavoro nel rapporto diretto con i bambini. Le ore restanti formano un monte ore da utilizzare per:

- a) riorganizzazione del servizio prima dell'inizio dell'anno educativo;
- b) incontri con le famiglie (assemblee, riunioni, colloqui, ecc.);
- c) incontri di programmazione e di verifica;
- d) attività di documentazione (scritta, fotografica, audiovisiva, ecc.);
- e) aggiornamento e partecipazione a convegni.

3. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza delle bambine e dei bambini nei servizi. Un'attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nelle bambine e nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini e adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani con regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nelle bambine e nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni, di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza delle bambine e dei bambini all'interno dei servizi.

TITOLO IV - LE CONVENZIONI CON I SERVIZI PRIVATI ACCREDITATI

Art. 7 – Caratteristiche del convenzionamento

1. Il Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio o sul territorio di altri comuni.

2. Il Comune individua i servizi privati accreditati con cui stipulare rapporti convenzionali attraverso procedure ad evidenza pubblica.

3. I rapporti convenzionali sulla base degli accordi definiti fra le parti stabiliscono:

- a. la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune dal servizio privato accreditato;
- b. le forme di gestione delle ammissioni, con attingimento da graduatoria comunale ovvero da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c. il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d. l'ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato per la parte del servizio riservato e le relative forme di liquidazione a carico del Comune.

TITOLO V - ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 8 – Utenza del nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per il quale possono presentare domanda di ammissione tutte le bambine e tutti i bambini residenti nel Comune di Pontassieve in età utile compresa fra i 3 e i 36 mesi. Se non posseduto al momento della sottoscrizione della domanda, il requisito della residenza nel Comune di Pontassieve deve essere in ultima istanza posseduto al 1 settembre (nel caso di graduatorie straordinarie, al momento dell'inserimento).

2. Se il requisito della residenza è posseduto al momento della sottoscrizione della domanda, ma non è più posseduto al 1 settembre, viene garantita al bambino la possibilità di frequenza per il solo anno educativo in corso senza costi aggiuntivi.

3. L'Amministrazione Comunale, nel caso di iscrizioni di minori con residenza diversa da quella di ambedue i genitori, procederà ad opportune verifiche sulla situazione familiare, riservandosi di respingere l'iscrizione nel caso la situazione si configuri come problematica sotto il profilo socio-educativo.

4. I bambini iscritti, che maturino il terzo anno di età durante l'anno educativo in corso (entro il mese di luglio), possono continuare di regola a frequentare l'Asilo Nido fino alla chiusura dell'anno stesso, ad esclusione dei bambini che compiono i tre anni nei mesi da agosto a dicembre, i quali possono iscriversi alla scuola dell'infanzia.

5. Per i bambini già frequentanti non è necessaria l'iscrizione di conferma all'anno educativo seguente in quanto automatica.

6. I bambini residenti nel Comune già frequentanti, che nel corso dell'anno educativo varieranno la loro residenza in altro Comune, potranno continuare la frequenza fino alla fine dell'anno educativo senza costi aggiuntivi.

7. I bambini di cui ai precedenti commi 2 e 6 possono continuare la frequenza fino alla fine del ciclo educativo, ma per gli anni educativi successivi al primo non potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste per gli utenti residenti. Nel caso di frequenza presso un nido convenzionato la famiglia dovrà versare direttamente al gestore privato la quota privata prevista, senza alcun intervento economico da parte del Comune. Nel caso di frequenza presso un nido comunale la famiglia dovrà versare al Comune una quota personalizzata corrispondente alla tariffa privata del nido privato convenzionato più vicino al nido frequentato.

8. Per il mantenimento del posto per gli anni educativi successivi al primo, le famiglie dei bambini non più residenti devono presentare apposita richiesta entro il 15 marzo (per l'anno educativo 2023/2024 entro il 15 maggio). Per garantire la stessa disponibilità di posti per i bambini residenti, per ogni posto mantenuto ai bambini non residenti verrà aggiunto un posto in convenzione presso il nido privato convenzionato più vicino al nido frequentato dal bambino non residente.

9. Nessuna minorazione fisica o psichica, l'appartenenza a minoranze etniche e/o religiose potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal nido.

10. I bambini portatori di disabilità psichica o fisica, bambini in stato di svantaggio sociale avranno priorità d'accesso sugli altri su indicazione, rispettivamente, della A.S.L. territoriale, tramite presentazione dell'accertamento dello stato di disabilità (L. 104/92) e del Servizio Sociale o del Servizio Accoglienza e Integrazione competenti, tramite segnalazione scritta.

11. Ai bambini portatori di disabilità psichica o fisica di cui sopra, può essere prorogata la dimissione oltre il terzo anno di età, su indicazione della A.S.L. territoriale.

Art. 9 – Avvisi pubblici e domande di iscrizione ai Nidi di infanzia comunali e convenzionati

1. L'Amministrazione Comunale è impegnata nel promuovere la massima diffusione delle informazioni e dei termini di presentazione delle domande di ammissione.

2. Le domande di ammissione ai Nidi d'infanzia devono essere presentate secondo le modalità previste dal Comune e possono essere inoltrate durante tutto l'arco dell'anno con **scadenza il 15 marzo**. Le domande possono essere presentate anche dalle gestanti al 7° mese di gravidanza, previa certificazione medica.

3. Nel caso in cui l'utente presenti domanda per più nidi, dovrà indicarne l'ordine di preferenza. È consentito esprimere al massimo tre preferenze.

4. Per poter procedere ad un aggiornamento della situazione familiare e della relativa attribuzione di punteggio, devono ripresentare domanda, **pena esclusione**, anche gli utenti che si sono utilmente collocati in graduatoria nell'anno precedente e non sono stati convocati.

Art. 10 – Modalità di accesso ai Nidi di infanzia comunali e convenzionati

1. L'Amministrazione comunale predispose, garantendo la trasparenza della procedura, un'unica graduatoria di accesso ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati, tenendo conto delle preferenze indicate in domanda e della fascia di età calcolata al 30 di settembre.

2. All'atto della formazione della graduatoria sono prese in esame le domande presentate **ENTRO IL 15 MARZO**.

3. La graduatoria di ammissione è pubblicata all'albo pretorio e inviata a casa di tutti coloro che hanno presentato domanda.

4. Avverso la graduatoria formulata è ammesso ricorso entro il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo comunale della graduatoria stessa.

5. Qualsiasi variazione della situazione familiare dichiarata, che intercorra fra il momento di presentazione della domanda e la formazione della graduatoria, deve essere comunicata entro il termine di ricorso di cui al precedente comma 4.

6. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare tutti gli accertamenti necessari per una eventuale verifica di quanto dichiarato e documentato da parte dei richiedenti all'atto della presentazione della domanda. Qualora a seguito di dette indagini, venga accertato che il richiedente ha dichiarato il falso o ha presentato documentazioni non rispondenti al vero, sarà escluso immediatamente dalla graduatoria. L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di adire per vie legali.

7. Qualora siano esaurite in graduatoria le domande con preferenza per un nido in cui siano ancora disponibili dei posti, l'ufficio, in prima istanza, provvederà a contattare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, anche gli utenti, in età utile, che hanno espresso preferenza per gli altri nidi. L'eventuale rinuncia, in questo caso, non comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

8. Qualora risultino ancora posti disponibili, si può, in seconda istanza, prendere in considerazione le domande degli utenti in età utile, relative a quel servizio presentate oltre il termine di scadenza in ordine di arrivo.

9. Una volta espletate tutte le procedure per l'approvazione della graduatoria, i posti disponibili verranno assegnati in ciascun nido seguendo l'ordine della graduatoria stessa e l'ordine di preferenza indicato dagli utenti. Si provvederà quindi a far sottoscrivere ai genitori delle bambine e dei bambini ammessi il modulo di accettazione/rinuncia entro i termini richiesti. L'ammissione ad un nido comporta l'esclusione dalla graduatoria. La rinuncia al nido di prima preferenza comporta l'esclusione definitiva dalla graduatoria.

La rinuncia ad un nido:

- di terza preferenza, comporta la permanenza in graduatoria per il nido di prima e seconda preferenza;
- di seconda preferenza, comporta la permanenza in graduatoria per il nido di prima preferenza.

10. Di norma gli inserimenti dei nuovi iscritti vengono effettuati nel mese di settembre e sono preceduti da un incontro con le famiglie per la presentazione del nido e delle modalità di ambientamento.

11. Le modalità di ambientamento tengono conto dei ritmi individuali di ciascun bambino e prevedono la presenza iniziale di un adulto familiare.

12. E' inoltre prevista la realizzazione di un colloquio iniziale individuale.

13. L'Amministrazione favorisce la possibilità di ammissioni straordinarie ai Nidi d'infanzia in casi di emergenza disposta da apposita autorità o ufficio, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

14. Gli inserimenti saranno ammessi solo **FINO AL 31 GENNAIO**.

15. Per determinare l'ordine di ammissione dei richiedenti sono individuati i seguenti criteri ed i relativi punteggi (in vigore dall'anno educativo 2023/2024):

| Ammissione con precedenza assoluta |
|--|
| 1. Disabili Documentazione da presentare: Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L. |
| 2. Orfani di uno o di entrambi i genitori Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore o del tutore esercitante la potestà genitoriale |
| 3. Disagio socio psicologico legato al nucleo familiare Documentazione da presentare: Relazione del servizio sociale di competenza o del servizio territoriale di accoglienza e integrazione |
| 4. Bambini con genitori o fratelli con disabilità grave Documentazione da presentare: Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L. |

| 1. Caratteristiche e composizione del nucleo familiare | Punti |
|--|--------------|
| a) Nucleo monoparentale determinato dalla presenza di madre nubile o padre celibe con figlio non riconosciuto dall'altro genitore naturale <i>(il punteggio attribuito a questa voce è sostitutivo di quello derivante dalla condizione lavorativa del genitore assente)</i> Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 20 punti |
| b) Nucleo monoparentale determinato da divorzio o separazione legale o di fatto | 18 punti |

| | |
|---|-----------|
| <i>(il punteggio attribuito a questa voce è sostitutivo di quello derivante dalla condizione lavorativa del genitore assente)</i> Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | |
| c) Figli conviventi al di sotto dei 3 anni (escludendo quello per cui si fa domanda) (l'età deve essere riferita alla data del 15 marzo giorno di scadenza per la presentazione delle domande) Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 4 punti |
| d) Figli conviventi dai 3 ai 6 anni (l'età deve essere riferita alla data del 15 marzo giorno di scadenza per la presentazione delle domande) Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 3 punti |
| e) Figli conviventi dai 7 ai 14 anni (l'età deve essere riferita alla data del 15 marzo giorno di scadenza per la presentazione delle domande) Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 2 punti |
| f) Figli conviventi dai 15 ai 18 anni (l'età deve essere riferita alla data del 15 marzo giorno di scadenza per la presentazione delle domande) Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 1 punto |
| g) Figli conviventi oltre i 18 anni (l'età deve essere riferita alla data del 15 marzo giorno di scadenza per la presentazione delle domande) Documentazione da presentare: Autocertificazione del genitore | 0,5 punti |
| h) Stato di gravidanza in atto (di un altro figlio) Documentazione da presentare: Certificazione medica specialistica | 4 punti |
| i) Altri familiari conviventi con grave disabilità Documentazione da presentare: Attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92 o certificazione dell'apposita commissione medica della A.S.L. | 3 punti |

| 2. Condizione di lavoro dei genitori | Punti |
|---|--------------|
| a) Lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine in corso pari o superiore ai 12 mesi (anche più contratti cumulabili purchè continuativi) Documentazione da presentare: Autocertificazione | 4 punti |
| b) Lavoratore autonomo Documentazione da presentare: Autocertificazione | 4 punti |
| c) Lavoratore dipendente con contratto a termine di almeno 90 gg, in corso o svolto negli ultimi 12 mesi oppure lavoratore autonomo che abbia effettuato prestazioni di carattere saltuario negli ultimi 12 mesi Documentazione da presentare: Autocertificazione | 1 punto |

| | |
|--|---------|
| d) Disoccupato iscritto nell'elenco anagrafico dei Centri per l'impiego e che abbia rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da almeno 3 mesi Documentazione da presentare: Autocertificazione | 5 punti |
| e) Studente non lavoratore Documentazione da presentare: Autocertificazione | 4 punti |

| 3. Orario di lavoro dei genitori | Punti |
|---|--------------|
| a) Più di 36 ore settimanali Documentazione da presentare: Autocertificazione | 4 punti |
| b) Compreso fra 30,01 e 36 ore settimanali Documentazione da presentare: Autocertificazione | 3 punti |
| c) Compreso fra 20,01 e 30 ore settimanali Documentazione da presentare: Autocertificazione | 2 punti |
| d) Fino a 20 Documentazione da presentare: Autocertificazione | 1 punto |
| e) Turni (<i>il punteggio attribuito a questa voce è da sommare a quello derivante dalla condizione lavorativa</i>) Documentazione da presentare: Autocertificazione | 1 punto |

| 4. Pendolarismo (distanza della sede del luogo di lavoro dal nido per cui si fa domanda) | Punti |
|--|--------------|
| a) Fino a 20 km Documentazione da presentare: Autocertificazione | 0 punti |
| b) Da 21 a 30 km Documentazione da presentare: Autocertificazione | 1 punto |
| c) Oltre 30 km o lavoratori con sede non fissa Documentazione da presentare: Autocertificazione | 2 punti |

| 5. Ulteriori punteggi | Punti |
|--|--------------|
| Appartenenza alla precedente graduatoria e non convocato | 4 punti |
| Appartenenza alla precedente graduatoria e rinunciatario | 0 punti |

| 6. Punteggi in base all'Isee | Punti |
|---|--------------|
| Valore Isee superiore a € 18.500,01 o assenza di Isee | 0,5 punti |
| Valore Isee compreso fra € 12.000,01 e 18.500,00 | 1 punto |
| Valore Isee compreso fra 8.000,01 e € 12.000,00 | 1,5 punti |
| Valore Isee inferiore a € 8.000,00 | 2 punti |

| Criteri di precedenza a parità di punteggio |
|---|
| 1. Bambini appartenenti alla precedente graduatoria non convocati |

| |
|--|
| 2. Bambini di età maggiore |
| 3. Nucleo familiare con il reddito più basso (certificazione ISEE) |

| | |
|--|--|
| Tutela del legame familiare in Caso di fratelli gemelli | Se solo uno dei gemelli è utilmente collocato nella graduatoria, è garantito l'inserimento anche del secondo, in temporaneo sovrannumero |
|--|--|

Art. 11 – Calendario, orario di funzionamento e frequenza del Nido d'infanzia

1. Il calendario e l'orario di funzionamento dei servizi per la prima infanzia a titolarità comunale vengono approvati annualmente e rispondono a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Regolamento di attuazione n. 41/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 luglio 2013 e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Il calendario per la frequenza dei bambini presso i nidi privati convenzionati viene stabilito negli atti convenzionali stessi e di norma corrisponde al calendario di funzionamento dei nidi d'infanzia a titolarità comunale.

3. La scelta dell'orario d'entrata e di uscita viene effettuata dai genitori prima dell'inizio dell'anno educativo. Potranno essere accordate variazioni a tale scelta, qualora si modifichi la situazione familiare, solo nel caso in cui ciò non comporti una modifica sostanziale all'organizzazione del nido. La variazione sarà eventualmente accolta, previo consenso del personale educativo, non prima del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

4. Nei nidi d'infanzia in cui i posti per il tempo lungo (oltre le 14.00) siano disponibili in numero limitato, essi verranno assegnati ogni anno a coloro che ne fanno richiesta (con precedenza ai bambini che già frequentavano il servizio nell'anno precedente) seguendo l'ordine di graduatoria.

5. Nel caso in cui si verificano ripetute segnalazioni da parte degli operatori dei servizi, rispetto a ritardi che abbiano la caratteristica di essere metodici, l'Ufficio predisposto provvederà ad inviare una lettera ai genitori con l'invito a rispettare l'orario. Nel caso in cui si verifichi un successivo ulteriore ritardo l'utente non sarà ammesso al nido per l'intera giornata. Nel caso che i ritardi riguardino l'uscita si provvederà ad applicare la tariffa più alta. Nel caso che venga già sostenuta la tariffa massima per l'orario più ampio, si provvederà ad una maggiorazione della quota pari al 10%.

6. Nel periodo di ambientamento l'orario di permanenza al nido è stabilito da un apposito calendario che tiene prioritariamente presenti le esigenze delle bambine e dei bambini.

7. I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenti ed autorizzate dai medesimi, previa delega firmata congiuntamente dai genitori.

8. L'assenza del bambino dal nido per motivi di famiglia dovrà essere giustificata dai genitori al personale educativo.

9. Sarà considerato dimesso, il bambino i cui genitori non daranno comunicazione di alcun tipo, dopo un mese continuativo di assenza.

Art. 12 – Quote di frequenza del Nido d'infanzia

1. Le famiglie utenti sono chiamate a concorrere al costo del servizio attraverso il pagamento di quote determinate annualmente dall'organo competente con apposito atto. Vengono fatte salve situazioni di particolare svantaggio socio/economico per le quali il servizio Sociale provvede a stabilire forme di riduzione o esonero dal pagamento.

2. Le tariffe di ciascuna tipologia di servizio e le loro modalità di attribuzione sono individuate ogni anno dall'organo competente con apposito atto, tenuto conto dei costi, dei tempi e dei moduli organizzativi dei servizi medesimi.

3. Per la determinazione della fascia di reddito di appartenenza e l'applicazione della relativa tariffa si considera il valore dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferito al minore, in corso di validità. Le modalità e i tempi di acquisizione dei valori delle attestazioni ISEE vengono definite annualmente dall'Ufficio comunale competente che ne dà opportuna comunicazione all'utenza.

4. In caso di assenza del bambino dal nido per un periodo di 30 o più giorni continuativi dovuta a gravi motivi familiari o per malattia giustificata da un certificato medico, l'ufficio provvederà ad applicare una riduzione del 50% su ogni giorno di assenza. La riduzione verrà applicata a partire dalla prima quota utile successiva alla maturazione dei 30 giorni. Nel caso di bambini in possesso di attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92, per assenze dovute a particolari terapie documentate, i giorni di assenza potranno non essere continuativi.

5. Nessuna riduzione verrà applicata in caso di chiusura del servizio a causa di iniziative sindacali conformi alla normativa sui servizi essenziali.

6. Le famiglie riceveranno apposito avviso di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto di iscrizione al nido.

7. In caso di ritardato pagamento si procederà come segue:

- a. Nel caso di pagamento effettuato oltre il 15esimo (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza si applica una maggiorazione del 10% sull'importo originariamente richiesto.
- b. L'Ufficio comunale competente controlla periodicamente i versamenti effettuati e, nel caso verifichi il ritardato o omesso pagamento, avvia la procedura di riscossione coattiva, notificando l'ingiunzione di pagamento con applicazione della maggiorazione di cui al comma precedente, delle spese postali e di istruttoria e assegnando il termine di 30 (trenta) giorni per adempiere al pagamento.

8. Non saranno ammessi al servizio per l'anno scolastico successivo utenti e/o fratelli di utenti le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti relativi all'anno precedente. Della situazione di irregolarità nei pagamenti verrà tempestivamente data comunicazione alle famiglie prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Art. 13 – Rinuncia all'iscrizione e/o alla frequenza al Nido d'infanzia

1. Il ritiro dei bambini dalla iscrizione e/o frequenza del nido deve essere comunicato per scritto all'Ufficio Servizi Educativi per l'Infanzia del Settore 3 Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo.

2. L'emissione delle spettanze da pagare cessa dal mese successivo a quello di presentazione della comunicazione del ritiro del bambino dal nido. Nel caso in cui la rinuncia avvenga a mese già iniziato, per quel mese stesso deve essere corrisposta la cifra intera.

Art. 14 – Servizi integrativi

1 Possono presentare domanda di ammissione ai servizi integrativi attivati dal Comune tutte le bambine e tutti i bambini in età utile, anche residenti fuori Comune, con precedenza ai residenti nel Comune di Pontassieve.

2. Le domande di ammissione devono essere redatte su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione comunale in accordo con le tipologie previste a livello regionale e devono essere presentate durante il periodo di apertura delle iscrizioni.

3. Le domande di iscrizione sono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, in ordine di presentazione.

4. Il calendario, l'orario di funzionamento e le tariffe vengono approvati annualmente dall'organo competente con apposito atto e rispondono a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Regolamento di attuazione n. 41/R approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 luglio 2013 e loro successive modificazioni.

5. L'inizio delle attività è preceduto da un incontro con le famiglie per la presentazione del servizio e delle modalità di ambientamento.

TITOLO VI – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 15 - Norme generali di comportamento sanitario

1. E' importante che le bambine e i bambini frequentino i servizi educativi per la prima infanzia quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute degli appartenenti alla comunità: bambini e adulti.

2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, le educatrici del nido provvederanno a segnalare problematiche sanitarie (episodi epidemici, pediculosi, episodi ricorrenti, ecc.) rilevanti per la comunità al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.

3. In base a quanto stabilito con D.L. 73/2017 e successive modificazioni, per poter essere ammesso ai servizi educativi per la prima infanzia i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie. L'inadempienza all'obbligo vaccinale, verificata con la ASL di competenza, comporterà l'esclusione definitiva dal servizio.

Art. 16 - Riammissioni al servizio

La Legge Regionale n. 8/2023 è intervenuta a modificare la Legge Regionale n. 40/2009, introducendo l'art 50 bis che ha eliminato, nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative, l'obbligo di presentazione del certificato medico di riammissione scolastica, previsto dal DPR n. 1518/1967, dopo 5 giorni di assenza. In base a tale norma per le riammissioni al servizio a seguito di assenza non è necessario il certificato del medico curante.

Art. 17 - Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute del bambino.

2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra e/o del medico di famiglia che dovrà dichiararne la indispensabilità e indifferibilità e dovrà contenere indicazione della posologia, dell'orario e della via di somministrazione. È necessaria inoltre l'autorizzazione scritta da chi esercita la tutela genitoriale.

3. La prescrizione medica dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal pediatra e/o medico di famiglia.

Art. 18 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) l'educatore provvederà ad attivare l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio:
 - previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, nella quale dichiarerà di avere consultato il medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
 - compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 19 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi

1. Nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere o sintomi di sospetta malattia contagiosa anche non febbrile che si manifestino durante la frequenza, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, il bambino dovrà essere allontanato dal servizio.
2. I seguenti sintomi saranno considerati indice di sospetta malattia contagiosa:
 - febbre oltre 37,5°;
 - vomito;
 - congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento;
 - stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive.
3. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento su apposito modulo disponibile presso il servizio. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.
4. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.
5. In situazioni particolari, ovvero di fronte al reiterarsi della situazione, il Responsabile del Servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento della Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 20 - Dieta alimentare

1. La dieta per i bambini è definita dai servizi competenti in materia.
2. Le richieste di variazione al menù per motivi sanitari devono essere debitamente certificate dal pediatra di famiglia.
3. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 21. Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.